



Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia

Versione 1.1 del 6 febbraio 2019



eAppaltiFVG

Portale degli appalti della regione Friuli Venezia Giulia

SOMMARIO

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO.....	4
ART. 2 DEFINIZIONI	4
ART. 3 ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO O DI NEGOZIAZIONE	6
ART. 4 GESTORE DEL SISTEMA.....	7
ART. 5 AMMINISTRAZIONI E PUNTI ORDINANTI	7
ART. 6 PUNTI ISTRUTTORI.....	8
ART. 7 OPERATORI ECONOMICI E LEGALE RAPPRESENTANTE.....	8
ART. 8 ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT.....	8
ART. 9 CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT.....	9
ART. 10 EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE	10
ART. 11 REGISTRAZIONE AL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI	10
ART. 11bis INTEROPERABILITA' DEI DATI TRA LA PIATTAFORMA REGIONALE E IL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA	11
ART. 12 ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI.....	11
ART. 13 REGOLE COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI OPERATORI ECONOMICI	12
ART. 14 DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA ..	13
ART. 15 SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO	14
ART. 16 DURATA, PENALI, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA ISCRIZIONE	14
ART. 17 COMUNICAZIONI	15
ART. 18 SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA	15
ART. 19 NORMATIVA APPLICABILE	16
ART. 20 MANLEVA	16
ART. 21 MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO	16
ART. 22 DISCIPLINA DI CONDOTTA	16
ART. 23 ACCESSO AGLI ATTI	17
ART. 24 FORO COMPETENTE.....	17
ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17

ART. 1 FINALITÀ E OGGETTO

1. Il presente atto, unitamente alle specifiche direttive previste nei documenti di ciascuna procedura d'acquisizione, disciplina l'accesso, il funzionamento e l'utilizzo della piattaforma telematica, nel rispetto ed in attuazione della normativa applicabile, definendo, tra l'altro, le condizioni di accesso, i termini e le modalità di utilizzo del sistema, nonché i rapporti e le rispettive responsabilità intercorrenti tra la Regione, il gestore del sistema, le Amministrazioni e gli operatori economici nell'accesso e nell'utilizzo delle procedura d'acquisizione.
2. Il sistema di *e-procurement* è un ambiente informatico messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la semplificazione e la trasparenza, nonché per la razionalizzazione delle procedure d'acquisizione, che consente alle Amministrazioni e agli operatori economici di utilizzare i sistemi telematici per lo svolgimento delle procedure, nel rispetto, nei limiti e alle condizioni poste dalla normativa applicabile a ciascun utente operante nel sistema.
3. Il sistema di *e-procurement* viene gestito dalla Regione in ossequio ai seguenti principi e nel perseguimento delle seguenti finalità:
 - a. rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
 - b. trasparenza;
 - c. semplificazione dei processi di acquisizione;
 - d. contenimento della spesa pubblica;
 - e. stimolo all'ordinato esercizio delle capacità concorrenziali, con particolare riguardo alla tutela delle piccole e medie imprese locali.
4. I lavori, i beni e i servizi possono essere acquistati dalle Amministrazioni registrate al sistema tramite i propri Punti ordinanti, attraverso le procedure d'acquisizione e sulla base dei termini e delle condizioni previsti dai documenti relativi allo strumento di acquisizione o di negoziazione applicabile.
5. La Regione non opera in qualità di agente, mediatore, procacciatore di affari o intermediario. In nessun caso la Regione può essere ritenuta responsabile per gli obblighi scaturenti dalle transazioni effettuate attraverso il sistema, né garante del buon esito, sotto qualsivoglia riguardo, delle medesime transazioni.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente atto, si intende per:

Amministrazione o amministrazione aggiudicatrice: ogni ente legittimato ad operare attraverso il sistema informatico per lo svolgimento di procedure telematiche di acquisizione utilizzando strumenti di acquisto o di negoziazione;

Chiavi di accesso al sistema: la username e la password che identificano gli utenti del sistema e consentono loro di interagire con il sistema stesso;

Documenti relativi alle procedure d'acquisizione: l'insieme della documentazione relativa alla disciplina di ciascuna procedura d'acquisizione, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando di gara, il disciplinare e la documentazione da essi richiamata, le condizioni generali di contratto, il capitolato tecnico, la presente disciplina, le indicazioni e le istruzioni inviate agli operatori iscritti registrati e/o pubblicate sul portale, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l'iscrizione, l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di acquisto o di negoziazione nel sistema di *e-procurement* da parte dei soggetti a ciò legittimati;

Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: il presente atto che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del sistema di e- procurement e delle relative procedure d'acquisizione da parte degli operatori economici e delle Amministrazioni e che disciplinano le procedure di acquisizione svolte sia dalla Regione che dalle altre Amministrazioni;

Firma Digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

Gestore del Sistema: è il soggetto incaricato di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema;

Iscrizione: il risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione al sistema di e-procurement e l'utilizzo delle relative procedure di acquisizione da parte degli operatori economici accreditati al sistema informatico;

Operatori economici: i fornitori che offrono, in forma singola o raggruppata, lavori, beni e servizi nell'ambito del sistema di e-procurement;

Operatore economico iscritto: il fornitore che ha concluso con successo il processo di iscrizione al sistema di e-procurement;

Portale: il sito *eappalti.regione.fvg.it* attraverso il quale si accede alla piattaforma telematica;

Procedura telematica di acquisizione o procedura di acquisizione: la procedura di affidamento di un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture il cui svolgimento avviene per mezzo della piattaforma telematica, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici, utilizzando strumenti d'acquisto o di negoziazione messi a disposizione delle Amministrazioni;

Punto Istruttore: l'utente che, previa registrazione richiesta da un Punto Ordinante, è legittimato a svolgere una serie di attività nell'ambito del sistema di e-procurement;

Punto Ordinante: l'utente dotato dei poteri necessari a richiedere la registrazione al sistema di e-procurement in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza, a impegnarne la spesa per l'acquisizione di lavori, beni e servizi e a perfezionare i contratti derivanti dall'utilizzo degli strumenti telematici per i quali richiede la registrazione;

Rappresentanti delle Amministrazioni: il Responsabile del Procedimento, i Punti ordinanti ed i Punti istruttori;

Registrazione: il procedimento che consente l'accesso e la partecipazione al sistema di e-procurement e l'utilizzo delle relative procedure di acquisizione, da parte delle Amministrazioni accreditate al sistema informatico;

Registrazioni di sistema: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative al funzionamento del sistema di e-procurement;

Registrazione alle funzionalità del sistema: il risultato della procedura che consente l'accesso e l'utilizzo del sistema da parte del responsabile del procedimento delle Amministrazioni;

Sistema o piattaforma di e-procurement: il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisizione, messo a disposizione dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con accesso tramite il portale *eappalti.regione.fvg.it*, dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici;

Strumenti di acquisto: strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi

della normativa vigente dal Soggetto aggregatore regionale;

2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

3) il mercato elettronico nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

Strumenti di negoziazione: strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;

3) il mercato elettronico nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;

4) il sistema di *e-procurement* che consente lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisizione;

Utenti: i soggetti rappresentanti delle Amministrazioni e degli operatori economici legittimati all'utilizzo del sistema.

ART. 3

ACCESSO E UTILIZZO DEL SISTEMA E DEGLI STRUMENTI DI ACQUISTO O DI NEGOZIAZIONE

1. Ciascuna Amministrazione è legittimata all'accesso e all'utilizzo degli strumenti di acquisto o di negoziazione in conformità, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa che disciplina le procedure d'acquisizione e la propria attività.
2. L'accesso e l'utilizzo del sistema di *e-procurement* e lo svolgimento delle relative procedure d'acquisizione sono riservati ai soli soggetti iscritti o registrati conformemente a quanto disposto nel presente atto e devono avvenire nel rispetto delle presenti regole, delle istruzioni contenute all'interno del sito o di volta in volta comunicate dal Gestore del sistema e/o dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei documenti di ciascuna delle procedure di acquisizione e delle norme vigenti in materia di approvvigionamenti pubblici.
3. Al fine di poter accedere e utilizzare il sistema di *e-procurement*, le Amministrazioni e gli operatori economici sono tenuti a dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware, inclusi gli strumenti di firma digitale, posta elettronica certificata ed i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del sistema.
4. L'accesso alla piattaforma di *e-procurement* da parte delle Amministrazioni e degli operatori economici sarà consentito in qualsiasi momento in cui il sistema risulterà accessibile e regolarmente funzionante, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di ciascuno strumento di acquisto o negoziazione. La Regione si avvale del supporto tecnico del Gestore del sistema per mettere a disposizione delle Amministrazioni la piattaforma di *e-procurement*.
5. La Regione non risponde di eventuale malfunzionamenti e difetti della piattaforma di *e-procurement* compresi quelli relativi ai servizi di connettività necessari per il suo utilizzo e sarà pertanto ritenuta indenne da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni.
6. La Regione non interviene in alcun modo nella scelta o nello svolgimento delle procedure di acquisizione delle Amministrazioni attivate attraverso il sistema di *e-procurement*. Le relative procedure verranno effettuate da ciascun soggetto aggiudicatore, tramite i rispettivi Punti ordinanti, in piena indipendenza ed autonomia.

ART. 4
GESTORE DEL SISTEMA

1. Il Gestore del sistema è stato incaricato dalla Regione della gestione dei servizi di conduzione tecnica del sistema di *e-procurement*, e delle relative procedure d'acquisizione nonché delle applicazioni informatiche necessarie al loro funzionamento, assumendone il Gestore stesso ogni responsabilità al riguardo, anche per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003.
2. Il Gestore del sistema ha il compito di controllare i principali parametri di funzionamento del sistema, segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli utenti e inviati attraverso il sistema nell'ambito delle procedure di iscrizione, di registrazione, delle procedure d'acquisizione e, in generale, delle registrazioni di sistema.
3. Il Gestore del sistema, tra l'altro, è responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema. Il Gestore cura gli adempimenti in ordine alla operatività dell'identificazione informatica per l'accesso e l'utilizzo del sistema di *e-procurement* da parte degli utenti.

ART. 5
AMMINISTRAZIONI E PUNTI ORDINANTI

1. L'Amministrazione richiede la registrazione e opera nell'ambito del sistema di *e-procurement* attraverso il punto ordinante, il quale agisce esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza cui è associato.
2. Ogni atto compiuto dal punto ordinante sarà imputato direttamente ed esclusivamente al soggetto aggiudicatore di appartenenza, con conseguente obbligo di darne attuazione. Salvo diversa indicazione, il punto ordinante può operare anche in qualità di responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti da questo conclusi attraverso il sistema di *e-procurement* ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici.
3. Il punto ordinante deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza e di impegnare validamente la stessa per tutte le attività che possono essere svolte sul sistema di *e-procurement*.
4. Nel caso in cui più punti ordinanti di una medesima Amministrazione siano registrati al sistema, l'attività di ciascun punto ordinante sarà riferibile all'Amministrazione di appartenenza e non avrà effetto nei confronti degli altri punti ordinanti.
5. Il punto ordinante, e per esso l'Amministrazione di appartenenza, dichiara di conoscere e di accettare le caratteristiche del sistema di *e-procurement*, le relative procedure d'acquisizione ed il loro funzionamento, il Gestore del sistema e le attività realizzate dalla Regione.
6. Il punto ordinante, e per esso l'Amministrazione di appartenenza, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti e, in generale, delle procedure di acquisizione poste in essere nel sistema nei confronti degli operatori economici, degli altri utenti e, in generale, dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.
7. Il punto ordinante, e per esso l'Amministrazione di appartenenza, che per i propri acquisti utilizza le procedure d'acquisizione gestite dal sistema di *e-procurement*, agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l'unico responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione dell'operatore economico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi da questo offerti e della stipula del relativo contratto. L'Amministrazione che utilizza gli strumenti di acquisto o di negoziazione sarà, pertanto, tenuta a verificare preventivamente l'applicabilità delle procedure di acquisizione che possono essere poste in essere attraverso il sistema di *e-procurement*, accertando l'adeguatezza e la conformità delle proprie direttive interne a quanto

previsto dalla normativa in materia, quale il Codice dei contratti pubblici, e ponendo in essere tutte le necessarie attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.

ART. 6 PUNTI ISTRUTTORI

1. Il punto ordinante può nominare uno o più punti istruttori, che assistono il medesimo punto ordinante nello svolgimento delle attività nell'ambito del sistema di *e-procurement*.
2. L'attività svolta dai punti istruttori ha carattere meramente interno rispetto all'Amministrazione di appartenenza e rileva esclusivamente nei confronti del punto ordinante che li ha nominati. Il punto istruttore non opera e non svolge alcuna attività che rilevi nei confronti degli altri utenti del sistema di *e-procurement*.
3. La nomina dei punti istruttori da parte del punto ordinante avviene attraverso l'apposita procedura prevista nel sito e nella domanda di registrazione alle condizioni e con le modalità ivi indicate. L'Amministrazione di appartenenza del punto ordinante che nomina il punto istruttore si assume ogni responsabilità con riferimento alla scelta, alla nomina ed all'attività svolta dai punti istruttori, nonché alla riservatezza dell'account a questi attribuito. Qualsiasi attività compiuta dal punto istruttore, o comunque attraverso il suo account, sarà dunque di esclusiva imputazione e responsabilità dell'Amministrazione di appartenenza del punto ordinante che lo ha nominato.
4. La durata della nomina del punto istruttore è stabilita dal punto ordinante che l'ha nominato e comunque la sua efficacia cessa al cessare della registrazione del punto istruttore stesso.

ART. 7 OPERATORI ECONOMICI E LEGALE RAPPRESENTANTE

1. L'operatore economico richiede l'iscrizione e opera nel sistema di *e-procurement* attraverso un proprio legale rappresentante dotato dei necessari poteri che, per mezzo dell'account a questo rilasciato al momento dell'iscrizione, agisce esclusivamente in nome e per conto dell'operatore economico medesimo.
2. Ogni atto compiuto tramite l'account rilasciato all'operatore economico sarà quindi imputato direttamente ed esclusivamente allo stesso, con conseguente obbligo di darne attuazione.
3. Il legale rappresentante dell'operatore economico che richiede l'iscrizione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico, e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività che possono essere svolte sul sistema di *e-procurement*, inclusa la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, e quant'altro dovesse rendersi necessario.
4. Il legale rappresentante dell'operatore economico e i relativi poteri dovranno essere iscritti e risultare dal registro delle imprese o comprovati da idonea documentazione. E' onere dell'Amministrazione verificare l'effettiva sussistenza dei poteri in capo al legale rappresentante dell'operatore economico, necessari per agire nell'ambito della specifica procedura di aggiudicazione.

ART. 8 ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT

1. Ciascuna persona fisica che intende accedere ed utilizzare il sistema di *e-procurement* in nome e per conto del proprio operatore economico di appartenenza è tenuta preventivamente a iscriversi al sistema attraverso l'apposita procedura presente sul portale, al fine di ottenere l'account necessario per operare nel sistema.

2. L'iscrizione di ciascun soggetto può avvenire soltanto ed esclusivamente in associazione con l'operatore economico in nome e per conto del quale la persona fisica si registra, accede ed opera nel sistema.
3. Attraverso l'iscrizione la persona fisica indica i propri dati anagrafici, i dati e le informazioni relative all'operatore economico di appartenenza e tutte le informazioni richieste dal sistema, dichiarando di conoscere e accettare senza riserva la presente disciplina.
4. Il soggetto che richiede l'iscrizione al sistema è l'unico ed esclusivo responsabile della veridicità, della completezza, dell'aggiornamento e dell'accuratezza di tutti i dati e le informazioni richieste e fornite.
5. L'account rilasciato al soggetto che ha completato il processo di iscrizione viene utilizzato quale strumento di identificazione informatica. L'accesso al sistema tramite l'account comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente atto, nonché, in generale, in tutti gli altri documenti relativi agli strumenti di acquisizione che saranno in vigore al momento dell'accesso.

ART. 9 CONSERVAZIONE E TENUTA DELL'ACCOUNT

1. L'account è strettamente personale e riservato. Il titolare dell'account è tenuto a conservarlo con la massima diligenza ed a mantenerlo segreto e riservato, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi, e ad utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
2. A tale fine il titolare dell'account, personalmente e in nome e per conto dell'Amministrazione o dell'operatore economico per cui è registrato o iscritto, si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo dell'account ed a comunicare immediatamente al Gestore del sistema, con le modalità di seguito indicate o precisate nel portale, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio, o qualsiasi altro fatto che ne comprometta la sicurezza.
3. Il titolare dell'account è tenuto a modificare la propria password in conformità a quanto verrà eventualmente indicato dal Gestore del sistema e/o dalla Regione e, comunque, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile, utilizzando l'apposita procedura prevista sul portale. In qualunque momento il titolare potrà procedere alla modifica della propria password con le modalità indicate nel portale.
4. Il titolare dell'account, così come l'Amministrazione o l'operatore economico di appartenenza, sono consapevoli e si assumono ogni responsabilità del fatto che la conoscenza dell'account da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l'accesso al sistema ed il compimento di atti giuridicamente vincolanti direttamente imputabili al soggetto stesso titolare dell'account.
5. Il titolare dell'account e la relativa Amministrazione o operatore economico di appartenenza esonerano pertanto il Gestore del Sistema e la Regione da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'account da parte di terzi e, in generale, in connessione con l'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole di tali strumenti, impegnandosi a risarcire il Gestore del sistema e, se del caso, la Regione per i danni di qualsiasi natura che dovessero eventualmente subire in conseguenza di tali eventi.
6. In ogni caso, il titolare dell'account e la relativa Amministrazione o operatore economico di appartenenza prendono atto ed accettano che l'utilizzo abusivo, improprio o, comunque, pregiudizievole dell'account può comportare la sospensione o la revoca della registrazione o iscrizione.
7. In ogni caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti, sottrazione, furto o circostanza da cui possa derivare comunque l'abusiva divulgazione dell'account, e comunque in ogni

ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'account, il titolare dell'account ovvero l'Amministrazione o l'operatore economico di appartenenza dovranno comunicare tale circostanza al Gestore del sistema attraverso l'apposito call center indicato nel portale, che provvederà – effettuate le opportune verifiche al fine di identificare il chiamante – a sospendere la validità dell'account: in caso di sottrazione o furto il titolare dell'account, ovvero la rispettiva Amministrazione o operatore economico di appartenenza dovranno quindi provvedere entro le successive 48 ore ad inviare la copia della denuncia effettuata presso le competenti Autorità. In ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei suddetti codici saranno ritenuti giuridicamente vincolanti e direttamente imputabili alla relativa Amministrazione o operatore economico di appartenenza del titolare dell'account.

8. Nel caso in cui il titolare abbia dimenticato l'account dovrà seguire le istruzioni indicate sul portale per il suo recupero.

ART. 10

EFFETTI DELL'USO DELL'ACCOUNT E DELLA FIRMA DIGITALE

1. L'utilizzo dell'account vale ad attribuire incontestabilmente al titolare, nonché al soggetto da questo rappresentato, tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le azioni, gli atti e i fatti posti in essere nell'ambito del sistema, che si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che gli atti ed i documenti per i quali è richiesto di volta in volta l'utilizzo della firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità richiesta.
3. Il punto ordinante e il legale rappresentante dell'operatore economico, quali titolari dello strumento di firma digitale, sono tenuti a rispettare tutte le norme legislative, regolamentari, di attuazione, contrattuali, le regole tecniche e le deliberazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale in tema di conservazione ed utilizzo dello strumento di firma digitale, così come ogni qualsiasi altra istruzione impartita in materia dal certificatore che ha rilasciato lo strumento ed esonerano espressamente la Regione ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo improprio dello strumento di firma digitale.
4. Il mancato o comunque non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti per compiere le attività nell'ambito del sistema di *e-procurement* costituisce una violazione della presente disciplina che, se è accertata, comporta il risarcimento dei danni eventualmente provocati.
5. L'efficacia e la validità dei documenti sottoscritti con firma digitale e dei documenti sottoscritti con l'account sono disciplinate dal codice dell'Amministrazione digitale e, in generale, dalla normativa italiana vigente in materia.

ART. 11

REGISTRAZIONE AL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI E DEI RELATIVI PUNTI ORDINANTI

1. Le Amministrazioni sono legittimate a richiedere la registrazione per accedere al sistema di *e-procurement* attraverso i loro punti ordinanti registrati nel sistema, i quali devono essere dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel sistema ed impegnare l'Amministrazione di appartenenza all'acquisizione di lavori, beni e servizi attraverso le procedure di acquisizione gestite dalla piattaforma.
2. La registrazione al sistema delle Amministrazioni avviene a seguito dell'invio dell'apposita domanda da parte di un punto ordinante di appartenenza dell'Amministrazione con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalla presente disciplina e seguendo le

indicazioni presenti sul portale.

3. L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza ed accettazione della presente disciplina e degli altri documenti applicabili alle procedure di acquisizione.
4. Ciascuna Amministrazione può essere rappresentata nel sistema di *e-procurement* da più punti ordinanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri. La registrazione dell'Amministrazione implica l'esistenza e la registrazione almeno di un punto ordinante della medesima Amministrazione.
5. Ogni soggetto che richiede la registrazione quale punto ordinante dell'Amministrazione di appartenenza deve essere dotato di firma digitale.
6. La domanda di registrazione deve essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal punto ordinante ed inviata per via telematica attraverso il sistema, conformemente alle modalità indicate nel portale.

ART. 11bis

INTEROPERABILITA' DEI DATI TRA LA PIATTAFORMA REGIONALE E IL PROGRAMMA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA PA

1. Al fine di dare attuazione al principio di univocità dell'invio, dettato dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del Codice dei contratti pubblici, è definito un accordo operativo tra l'Amministrazione regionale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per la trasmissione automatica al sistema di *e-procurement* regionale dei dati delle procedure di affidamento effettuate utilizzando gli strumenti del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti della PA (MEPA, Convenzioni, AQ e SDA).
2. I dati di cui al comma 1 si riferiscono alle sole procedure effettuate utilizzando gli strumenti del Programma dai punti ordinanti accreditati al sistema regionale.
3. la piattaforma regionale garantisce ai singoli punti ordinanti accesso esclusivo alle informazioni di propria competenza.
4. Con l'accreditamento al sistema l'Amministrazione presta esplicito consenso all'attivazione del flusso di interoperabilità relativo alle procedure effettuate utilizzando gli strumenti del Programma dai propri punti ordinanti secondo i termini di cui ai commi precedenti.

ART. 12

ISCRIZIONE AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DEI RELATIVI LEGALI RAPPRESENTANTI

1. Gli operatori economici dotati dei requisiti previsti sono legittimati a richiedere l'iscrizione per accedere al sistema di *e-procurement* attraverso i loro legali rappresentanti registrati nel sistema, che siano dotati di tutte le autorizzazioni e di tutti i poteri necessari per operare nel sistema ed agire in nome e per conto dell'operatore economico di appartenenza.
2. L'iscrizione al sistema avviene attraverso i rispettivi legali rappresentanti ed è rilasciata con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni, al fine di fruire delle funzionalità proprie di ciascuno strumento di acquisto o di negoziazione.
3. Ciascun operatore economico può essere rappresentato nel sistema di *e-procurement* da più legali rappresentanti, che saranno dotati del profilo e delle autorizzazioni previste dai propri poteri, sulla base dell'iscrizione conseguita dall'operatore.
4. L'iscrizione dell'operatore economico al sistema implica l'esistenza e l'abilitazione almeno di un legale rappresentante dello stesso.

5. L'operatore economico che intende ottenere l'iscrizione al sistema deve inviare apposita domanda tramite il proprio legale rappresentante con le modalità e secondo i criteri e le condizioni previste dalla normativa vigente, dalla presente disciplina e seguendo le indicazioni presenti sul portale.
6. L'invio della domanda comporta l'integrale conoscenza ed accettazione della presente disciplina.
7. Ogni soggetto che richiede l'iscrizione quale legale rappresentante dell'operatore economico deve essere dotato di firma digitale. La domanda deve essere sottoscritta a mezzo di firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico ed inviata per via telematica attraverso il sistema, conformemente alle modalità indicate nel portale.

ART. 13

REGOLE COMUNI ALLE AMMINISTRAZIONI E AGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Le Amministrazioni e gli operatori economici dichiarano ed accettano di utilizzare in completa autonomia il sistema di *e-procurement* e le relative procedure d'acquisizione e tutti i servizi messi a loro disposizione nel sistema e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per le finalità, in conformità, nei limiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente, dalla presente disciplina e dai documenti che disciplinano ciascuna procedura d'acquisizione nel rispetto della normativa applicabile.
2. L'accesso e la partecipazione al sistema comportano l'integrale accettazione di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella presente disciplina, negli altri documenti che disciplinano le procedure d'acquisizione e, in generale, di tutto quanto portato a conoscenza degli utenti del sistema tramite la pubblicazione nel portale e/o l'invio di apposite comunicazioni.
3. La Regione si riserva il diritto di modificare a propria discrezione e in qualunque momento la presente disciplina, comunicando alle Amministrazioni e agli operatori economici l'avvenuta modifica in via telematica e pubblicando sul portale le modifiche apportate. In tal caso, i punti ordinanti ed i legali rappresentanti, fatta salva la disciplina contenuta nei documenti relativi a ciascuna procedura d'acquisizione, potranno chiedere di essere cancellati secondo le modalità ed i termini indicati sul portale.
4. Nel caso in cui siano abilitati più punti ordinanti per la medesima Amministrazione o più legali rappresentanti per il medesimo operatore economico, la richiesta di cancellazione di uno di essi non rileva con riferimento alla registrazione e/o iscrizione degli altri soggetti (punti ordinanti o legali rappresentanti) appartenenti alla medesima Amministrazione o operatore economico, che rimangono pertanto abilitati al sistema.
5. In difetto di tempestiva comunicazione, le variazioni di cui al comma 3, si considereranno automaticamente accettate e saranno applicabili all'Amministrazione e all'operatore economico a partire dalla data indicata per la loro entrata in vigore.
6. In ogni caso rimane a carico degli utenti del sistema la responsabilità del controllo dei termini e delle condizioni di utilizzo del sistema, delle relative procedure di acquisizione e degli eventuali ulteriori servizi, che saranno di volta in volta applicabili. Pertanto, fatto salvo il diritto di recesso, l'accesso al portale o comunque l'utilizzo degli strumenti di acquisto o di negoziazione e degli ulteriori servizi comportano di per sé l'integrale ed incondizionata accettazione della versione delle direttive in quel momento pubblicata sul portale.
7. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che l'utilizzo del sistema non comporta alcun preventivo controllo da parte del Gestore del sistema né tantomeno della Regione del rispetto della normativa vigente, ivi comprese le disposizioni di legge e regolamentari in materia di acquisti di lavori, beni e servizi della PA applicabili all'Amministrazione procedente, che dichiarano di ben conoscere ed accettare, e sono pertanto responsabili in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

8. L'Amministrazione e l'operatore economico si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il sistema di *e-procurement* si attuino turbative nel corretto svolgimento delle negoziazioni e delle procedure di acquisizione. L'operatore economico, in particolare, dichiara, tra l'altro, di ben conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE e gli articoli 2 e seguenti della L. 287/1990.
9. Le Amministrazioni si impegnano a segnalare al Gestore del sistema i comportamenti tenuti dall'operatore economico, nell'ambito del sistema di *e-procurement*, suscettibili di dare luogo a pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato ai sensi della normativa vigente, anche al fine di consentire alla Regione di assumere gli opportuni provvedimenti relativi all'iscrizione ed eventualmente di segnalare tali circostanze all'Autorità Giudiziaria per la verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti.
10. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano a non arrecare danni o molestie alla rete o a terzi, a non immettere nel portale materiale illecito, quale, ad esempio, materiale con contenuto diffamatorio, offensivo o in violazione della legge sulla proprietà intellettuale ed industriale.
11. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che, entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, le informazioni, i dati, i documenti, inerenti le procedure di iscrizione e di acquisizione immessi e/o scambiati nel sistema potranno essere utilizzati dalla Regione e dalle Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

ART. 14

DICHIARAZIONI RILASCIATE IN SEDE DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICA

1. L'Amministrazione, l'operatore economico e ciascun soggetto che agisce in loro nome e conto richiedendo la registrazione o l'iscrizione ed operando nel sistema di *e-procurement* garantiscono l'esattezza, la veridicità, la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati personali e delle informazioni inserite nelle domande, nonché di tutte le informazioni ed i dati che forniranno alla Regione, al Gestore del sistema, alle Amministrazioni e agli operatori economici.
2. Salvo quanto disposto dal comma 3, l'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che la Regione non effettua alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni ed, in generale, al contenuto della domanda di registrazione e di iscrizione, rimanendo l'Amministrazione e l'operatore economico, e i soggetti che agiscono in loro nome e conto, i soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti. Resta, pertanto, inteso che la Regione non assume alcuna responsabilità in relazione all'eventuale registrazione o iscrizione avvenuta sulla base di dichiarazioni inesatte o non veritiere di a soggetti non muniti dei requisiti dichiarati o di idonei poteri.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, le Amministrazioni effettuano i controlli e le verifiche previste *ex lege* in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo agli operatori economici iscritti risultati aggiudicatari di procedure d'acquisizione.
4. Le Amministrazioni si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche a campione in merito all'effettiva sussistenza o permanenza dei requisiti dichiarati dai soggetti aggiudicatori, dagli operatori economici e dai soggetti che in nome e per conto di questi agiscono all'atto della domanda di registrazione o di iscrizione.
5. La Regione si riserva di effettuare controlli, tra l'altro, anche in merito alla partecipazione alle procedure di acquisizione, all'esecuzione dei contratti nonché, in generale, al corretto utilizzo del

sistema, anche acquisendo informazioni da altre Amministrazioni e dagli operatori economici e attraverso verifiche ispettive in merito all'esecuzione del contratto, sulla base di quanto disciplinato da ciascuna procedura di acquisizione.

6. La Regione si riserva, altresì, la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di certificati, attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per la registrazione e/o iscrizione, anche con riferimento alla rispondenza dei lavori, beni e servizi alle specifiche ed ai requisiti previsti dal bando e nonché alla sussistenza di eventuali qualifiche professionali o delle particolari iscrizioni ad albi o elenchi rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure d'acquisizione.
7. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano, su espressa richiesta da parte della Regione, a confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati all'atto della domanda di registrazione o iscrizione e prendono atto ed accettano che il mancato tempestivo rinnovo e/o la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti potranno comportare l'immediata sospensione o cancellazione dell'iscrizione.
8. L'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano, anche in assenza di espressa richiesta da parte della Regione, a comunicare tramite l'apposita procedura prevista dal portale qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi e di tutte le informazioni dichiarate al momento della domanda di registrazione o iscrizione, incluse le caratteristiche dei lavori, dei beni e dei servizi.
9. L'Amministrazione e l'operatore economico prendono atto ed accettano che l'intervenuto mutamento dei predetti requisiti potrà comportare l'eventuale sospensione o cancellazione della registrazione o dell'iscrizione.
10. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni suddette da parte dell'Amministrazione e dell'operatore economico comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia delle azioni e delle comunicazioni effettuate dagli utenti del sistema utilizzando tali dati e informazioni.
11. L'accertata non veridicità, non completezza o mancato aggiornamento delle dichiarazioni, dei dati ed in generale delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'ambito del sistema possono comportare l'immediata sospensione o cancellazione della registrazione o dell'iscrizione, con conseguente impossibilità dell'Amministrazione e dell'operatore economico di accedere al sistema, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Regione, dal Gestore del sistema, dall'Amministrazione, dall'operatore economico e/o da terzi.

ART. 15

SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E RINNOVO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. La revoca e l'inserimento di un nuovo od ulteriore legale rappresentante dell'operatore dovranno essere comunicate alla Regione attraverso le apposite procedure indicate sul portale, allegando, ove richiesto, copia della documentazione comprovante i poteri del nuovo legale rappresentante.
2. Prendendo atto che l'iscrizione viene, tra l'altro, effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dall'operatore ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, e che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni hanno la medesima validità temporale del certificato che sostituiscono, almeno ogni sei mesi l'operatore economico si impegna a rinnovare le autocertificazioni in scadenza.

ART. 16

DURATA, PENALI, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA ISCRIZIONE

1. La durata dell'iscrizione al sistema, salvo diversa indicazione e salvo il rinnovo delle autocertificazioni

rilasciate, è efficace a tempo indeterminato e comunque fino a diversa comunicazione della Regione.

2. La Regione, in base a quanto previsto dalla presente disciplina e/o da documenti di ciascuna procedura di acquisizione, avrà la facoltà di disporre l'applicazione di penali nei confronti dell'operatore, la sospensione o la revoca dell'iscrizione. La Regione si riserva altresì il diritto discrezionale di sospendere o revocare motivatamente in qualsiasi momento l'iscrizione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
3. La Regione si riserva il diritto di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento l'iscrizione dell'utente per motivi tecnici, organizzativi, ovvero legati alla sicurezza del sistema, previa, ove possibile, comunicazione, senza che nessuno possa avanzare alcuna pretesa o richiesta derivante da tale provvedimento.
4. Successivamente alla sospensione o alla revoca, l'Amministrazione e l'operatore economico si impegnano a non compiere attività di qualsiasi genere all'interno del sistema, salvo diversa espressa indicazione da parte della Regione fermi restando gli obblighi già assunti.

ART. 17 COMUNICAZIONI

1. Ai fini dell'utilizzo del sistema e per tutte le attività e le operazioni ivi compiute, l'operatore economico elegge il proprio domicilio nell'area appositamente individuata del sistema, nonché presso gli altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la sede legale.
2. Tutte le comunicazioni effettuate dall'Amministrazione e dall'operatore economico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno essere effettuate utilizzando l'apposita area disponibile nel sistema nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale e dal codice dei contratti.
3. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dalle Amministrazioni nella documentazione di gara.
4. L'operatore economico si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita, e comunque tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione al sistema, l'area comunicazioni del proprio account, il numero di fax e la casella di posta elettronica certificata da questo indicata, così come ogni altra area eventualmente specificamente individuata all'interno del portale.
5. La Regione ed il Gestore del sistema non sono responsabili di eventuali malfunzionamenti del sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

ART. 18 SISTEMA INFORMATICO E REGISTRAZIONI DI SISTEMA

1. Il sistema di e-procurement è realizzato in conformità con quanto previsto dall'art. 58 del Codice dei contratti pubblici, con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
2. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del sistema di e-procurement sono attribuite ai soggetti attraverso l'account e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
3. Le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità di quanto previsto dall'art. 43 del Codice dell'amministrazione digitale.

4. L'Amministrazione e l'operatore dichiarano e riconoscono che le registrazioni di sistema fanno piena prova dei rapporti tra le parti. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, al di fuori delle ipotesi espressamente consentite, quali ad esempio l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90 e la richiesta dell'Autorità Giudiziaria. Ove possibile, la Regione e/o il Gestore del sistema comunicheranno anticipatamente agli operatori economici ed alle Amministrazioni gli interventi di manutenzione sul sistema. Gli operatori economici e le Amministrazioni, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al sito ed al sistema potrà in ogni momento essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
5. Gli operatori economici e le Amministrazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, esonerano la Regione ed il Gestore del sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il sistema.

ART. 19 NORMATIVA APPLICABILE

1. La presente disciplina e gli altri documenti relativi alle procedure di acquisizione dispongono e spiegano i loro effetti nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente in materia di acquisti di lavori, beni e servizi della Pubblica Amministrazione in generale, della legge italiana e comunitaria, incluso il Codice dell'amministrazione digitale.
2. Per quanto non espressamente indicato dalla presente disciplina e dagli altri documenti relativi alle procedure di acquisizione, il sistema di *e-procurement* e tutte le relative procedure, così come ogni atto o negozio giuridico posto in essere nell'ambito del sistema, inclusi i contratti pubblici stipulati tra Amministrazioni e operatori economici, si intendono disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari in essere.

ART. 20 MANLEVA

1. Gli utenti del sistema si impegnano a manlevare e a tenere indenne la Regione e il Gestore del sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sostenute dagli stessi e/o da terzi a causa di violazioni degli articoli previsti nel presente documento, di un utilizzo scorretto o improprio del sistema o della violazione della normativa vigente.

ART. 21 MODIFICHE DEL PRESENTE ATTO

1. Qualunque modifica al presente atto verrà pubblicata sul portale. E' onere e cura degli utenti del sistema verificare sul portale eventuali modifiche e/o integrazioni apportate sul testo. In ogni caso l'accesso al sistema comporta l'accettazione dell'atto "Disciplina del sistema di *e-procurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" modificato e/o integrato.
2. Ove non ritengano di poter accettare le modifiche apportate all'atto, gli utenti possono richiedere la cancellazione dalle funzionalità del sistema fatte salve le obbligazioni già assunte.
3. L'effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla pubblicazione di cui al comma 1 vale come accettazione implicita delle modifiche apportate all'atto.

ART. 22 DISCIPLINA DI CONDOTTA

1. Gli utenti del sistema sono tenuti ad utilizzare il sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per i fini ammessi dal presente atto. Le Amministrazioni e gli operatori economici iscritti sono responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di contratti pubblici e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

ART. 23 ACCESSO AGLI ATTI

1. Gli operatori economici e, in generale, gli aventi diritto potranno accedere ai documenti prodotti, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni, mentre, per quanto concerne il processo di iscrizione al sistema, gli stessi saranno tenuti ad inoltrare la richiesta di accesso alla Regione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, del Codice dei contratti pubblici e del Codice dell'amministrazione digitale.
2. Sono comunque esclusi dal diritto di accesso le soluzioni tecniche e i programmi utilizzati dalla Regione o dal Gestore del sistema, ove coperti da diritto di privativa intellettuale.

ART. 24 FORO COMPETENTE

1. Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere nei confronti della Regione, in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modifica del presente atto, la competenza esclusiva è del Foro di Trieste.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'operatore economico e le Amministrazioni, è competente in via esclusiva il foro dell'Amministrazione contraente.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali acquisiti dalla Regione per effetto di questo atto sono utilizzati per l'istituzione e la gestione del sistema di *e-procurement* della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli operatori economici in esso iscritti e delle Amministrazioni registrate.
2. I dati sono raccolti e trattati dalla Regione sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o integrati dai diretti interessati.